



Direzione Regionale Sicilia

Ufficio Risorse

Sezione Acquisti

CAPITOLATO TECNICO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL MEDESIMO DECRETO, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TIPO A INERENTE “LA MESSA A SECCO ED IL TRASPORTO” E IL SERVIZIO DI TIPO B INERENTE “LA MESSA A SECCO, IL TRASPORTO E LA DISTRUZIONE” DI IMBARCAZIONI CLANDESTINE DI MIGRANTI APPRODATE NELLE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIA, ISOLE COMPRESSE.

CIG 8251032700 CUI S97210890584202000070

Sommario

Parte I – Disciplina del rapporto contrattuale	5
Premessa	5
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto	5
Art. 2 – Durata dell’Accordo Quadro	6
Art. 3 – Importo massimo dei servizi appaltabili	6
Art. 4 – Stipula dell’Accordo Quadro	7
4.1. Modalità di stipula	7
4.2. Contenuti dell’Accordo Quadro	9
Art. 5 – Contratti attuativi	9
5.1. Stipula dei contratti attuativi	9
5.2. Clausole integrative	11
Art. 6 Subappalto e Raggruppamenti Temporanei di Imprese	11
6.1. Raggruppamenti Temporanei di Impresa	11
6.2. Divieto di cessione	12
6.3 Subappalti	12
Art. 7 – Corrispettivi dovuti all’Appaltatore	14
Art. 8 – Pagamenti	14
8.1 Fatturazione	14
8.2 Acconti e anticipazioni	15
8.3 Termini di Pagamento	15
8.4 Tracciabilità	15
8.5 Ulteriori disposizioni	17
Art. 9 – Tutela dei lavoratori	18
9.1 Trattamento e tutela dei lavoratori	18
9.2. Estensione di Responsabilità.....	18
9.3. Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza	18
Art. 10 – Certificazioni e caratteristiche migliorative dell’offerta	19
Art. 11 – Responsabilità per danni e Assicurazioni	20
11.1 Responsabilità per danni a terzi, cose o persone	20
11.2 Assicurazioni	20
Art. 12 – Cauzione definitiva	21

Art. 13 – Oneri fiscali	22
Parte II – Capitolato Tecnico Speciale	23
Art. 14 – Descrizione del servizio	23
14.1. Descrizione sommaria del servizio.....	23
14.2. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo A (“Messa a secco e Trasporto”)	23
14.3. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo B (“Distruzione”).....	24
Art. 15 – Tariffe dei servizi	25
15.1. Tariffa base servizio tipo A.....	25
15.2. Tariffa base servizio tipo B.....	26
15.3. Incremento e diminuzioni delle tariffe per i servizi di tipo A e B.....	27
Art. 16 – Generalità sulle modalità di Esecuzione del Servizio	29
Art. 17 – Particolari adempimenti e prescrizioni	30
17.1. Prescrizioni sui rifiuti.....	30
17.2. Ulteriori prescrizioni in materia ambientale.....	31
17.3. Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione.....	31
17.4 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro	32
17.5 Prescrizioni sulle attività eseguibili nel comune di Lampedusa e Linosa e nelle Aree sottoposte a vincoli di natura ambientale	32
17.6 Prescrizioni sulle aree di stoccaggio messe eventualmente a disposizione dall’Appaltatore per il servizio di tipo “A”	33
Art. 17.7 - Riciclaggio di navi europee	34
Art. 18 - Provvista dei mezzi d’opera	34
Art. 19 – Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro	34
Art. 20 – Consegna del servizio e concreto avvio delle operazioni	35
Art. 20.1 – Servizio di tipo A.....	35
Art. 20.2 - Servizi di tipo B.....	36
Art. 21 – Tempo assegnato per l’espletamento del servizio	37
Art. 21.1 Servizio di tipo A.....	37
Art. 21.2 Servizio di tipo B.....	37
ART. 22 – Contratti di distruzione in via d’urgenza	38
Art. 23 – Cronoprogramma	39
Art. 24 – Proroghe, sospensione dell’esecuzione del contratto e ripresa delle attività	39

Art. 25 – Ultimazione delle attività	40
Art. 26 – Verifica della conformità e certificazione di regolare esecuzione.....	40
Art. 27 – Penali	41
Art. 28 – Cause di Risoluzione e Recesso degli Accordi Quadro.....	42
Art. 29 – Normativa di Riferimento	44
Annesso 1: Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri	46
Annesso 2: Riepilogo dei principali termini di esecuzione.....	52

Parte I – Disciplina del rapporto contrattuale

Premessa

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e della Circolare di Presidenza del Consiglio del 13 febbraio 2003, è l'Ente ordinariamente incaricato di provvedere alla distruzione delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina.

La presenza di tali imbarcazioni, anche in considerazione del consistente e costante afflusso di migranti nella Regione Sicilia, determina particolari problematiche sotto il profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumità e della sicurezza portuale.

Con l'intento di raggiungere il suddetto obiettivo, la Direzione Regionale per la Sicilia ha bandito una gara di appalto, a evidenza pubblica comunitaria, in corso di espletamento, finalizzata alla stipula di due Accordi Quadro per la sottoscrizione di contratti attuativi aventi ad oggetto due diverse tipologie di prestazioni: il servizio di tipo A inerente "la messa a secco ed il trasporto" e il servizio di tipo B inerente "la messa a secco, il trasporto e la distruzione" di imbarcazioni di migranti approdate in Sicilia.

Nelle more della definizione della suddetta procedura di gara, considerato il permanere delle esigenze contingenti determinate dalla presenza di numerose imbarcazioni, questa Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di apposito avviso di manifestazione di interesse, finalizzato alla realizzazione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rivolta a quegli operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse ad essere invitati a tale procedura.

A seguito della pubblicazione del predetto avviso di manifestazione d'interesse prot. n. 633/RU del 14.01.2020, sono pervenute n. 5 istanze di operatori economici che hanno chiesto di essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, che forma oggetto del presente capitolato tecnico.

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

1. Oggetto dell'appalto è un Accordo Quadro, come definito dall'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da stipularsi tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia (d'ora in avanti denominata "Stazione Appaltante") e un solo operatore economico (d'ora in avanti denominato Affidatario, Aggiudicatario o Appaltatore), finalizzato alla stipula di

contratti attuativi aventi ad oggetto due diverse tipologie di prestazioni: il servizio di tipo A inerente “la messa a secco ed il trasporto” e il servizio di tipo B inerente “la messa a secco, il trasporto e la distruzione” di imbarcazioni di migranti approdate in Sicilia, per le quali sia stata disposta la distruzione da parte delle competenti Autorità, così come meglio dettagliato negli artt. 14.2 e 14.3 del presente capitolato tecnico.

2. I predetti servizi sono eseguibili solo di seguito alla sottoscrizione di appositi “*contratti attuativi*”, soggetti agli obblighi e prescrizioni descritti nel presente capitolato tecnico, che precisa in dettaglio la disciplina del rapporto contrattuale, le caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste, i relativi corrispettivi e le ulteriori obbligazioni a carico delle parti.
3. L’Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l’attribuzione del servizio in via esclusiva in favore dell’operatore economico aggiudicatario. Infatti, nel corso della validità dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante è libera, per motivate esigenze tecniche e/o di urgenza di esecuzione della prestazione, di provvedere all’affidamento di parte o di tutto il servizio oggetto del presente capitolato anche in favore di soggetti terzi diversi dall’Aggiudicatario.

Art. 2 – Durata dell’Accordo Quadro

1. L’Accordo Quadro stipulato avrà efficacia dalla data di stipula dello stesso sino alla data di sottoscrizione di ciascuno dei due Accordi Quadro inerenti la procedura aperta di carattere comunitario, allo stato in itinere. A partire dalla data di sottoscrizione possono essere stipulati i singoli contratti attuativi.

In particolare, qualora fosse sottoscritto l’Accordo Quadro - Lotto 1 della gara europea (inerente i servizi di tipo “A” e “B” per le imbarcazioni clandestine di migranti approdate nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa), l’Accordo Quadro affidato con la presente procedura cesserà di avere efficacia per il territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Diversamente, qualora fosse sottoscritto l’Accordo Quadro - Lotto 2 della gara europea (inerente i servizi di tipo “A” e “B” per imbarcazioni clandestine di migranti approdate nella Regione Sicilia - ad eccezione del territorio del comune di Lampedusa e Linosa), l’Accordo Quadro affidato con la presente procedura, cesserà di avere efficacia per le province della Regione Sicilia ad eccezione del territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

Art. 3 – Importo massimo dei servizi appaltabili

1. L’importo massimo dei servizi appaltabili mediante gli Accordi Quadro è pari a € 210.000,00 (oltre Iva se dovuta).

2. Il valore dell'Accordo quadro, da stipularsi all'esito dell'aggiudicazione della presente procedura, sarà pari – indipendentemente dal ribasso offerto sulle tariffe poste a base di gara - al massimale del medesimo. I valori delle prestazioni effettivamente appaltate potranno discostarsi al ribasso, anche in maniera significativa, in conseguenza della non prevedibilità delle situazioni di urgenza che potrebbero verificarsi, del flusso delle imbarcazioni di migranti approdate sul territorio siciliano, etc..
3. L'Appaltatore sottoscrittore dell'Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui – nel corso del periodo di validità dello stesso Accordo Quadro – non divenisse affidatario di servizi e/o l'esecuzione di quanto previsto nell'Accordo medesimo e/o nei singoli eventuali contratti successivi dovesse avverarsi per quantitativi e/o importi inferiori a quelli sopraelencati.

Art. 4 – Stipula dell'Accordo Quadro

4.1. Modalità di stipula

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro deve avvenire entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante. Tale termine verrà comunicato all'Appaltatore contestualmente all'avvenuta aggiudicazione e non può essere superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.
2. Con la comunicazione di cui sopra la Stazione Appaltante è tenuta ad assegnare un termine per la consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto.
3. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, entro il termine di cui al comma 1, senza ulteriori avvisi, la Stazione Appaltante procede mediante posta elettronica certificata alla formale diffida dell'Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con l'assegnazione di un ulteriore termine ultimativo di giorni 5 (cinque).
4. Decorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o messa in mora, provvede a dichiarare decaduto l'Appaltatore dall'aggiudicazione e procede all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento. Con lo stesso provvedimento o con altro atto separato, la Stazione Appaltante può promuovere l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. Se l'Appaltatore, nel presentare la propria offerta si è impegnato a garantire la disponibilità di un'area di stoccaggio dei natanti, in fase di stipula dell'Accordo Quadro dovrà essere fornita una dichiarazione, sottoscritta dall'Appaltatore, in cui dovrà essere specificato che:

- a) l'Appaltatore ha la disponibilità giuridica dell'area e **ne allega idoneo titolo** (ad esempio, atto di proprietà, contratto di affitto, contratto di comodato d'uso, etc...);
- b) l'Area, pari ad una superficie di almeno 1.000 mq, è resa disponibile a titolo gratuito, in caso di affidamento tramite contratti attuativi del servizio di tipo "A", per il temporaneo posizionamento delle imbarcazioni dei migranti comprese nei medesimi contratti, fino alla conclusione della validità dell'Accordo quadro.
- c) l'Area è dotata di tutti i permessi e delle autorizzazioni necessarie per il temporaneo posizionamento delle imbarcazioni, anche ai fini antincendio; eventuali costi connessi all'adeguamento dell'Area sono a carico dell'Appaltatore;
- d) l'Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, dispersioni di materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate nell'area. Il risarcimento degli eventuali danni è da intendersi a carico dell'Appaltatore;
- e) l'Appaltatore garantisce che le imbarcazioni posizionate nell'area siano accessibili senza impedimento alcuno sia per il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che per i mezzi di eventuali società terze appaltatrici, per conto della Stazione Appaltante, di servizi di trasporto o distruzione dei natanti affidati ad altri operatori economici;
- f) l'area per lo stoccaggio, qualora sia all'interno di un sito lavorativo (ad esempio, cantieristica, etc...), è stata oggetto della necessaria valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la planimetria dell'area, con l'eventuale indicazione delle parti destinate allo stoccaggio dei natanti e delle vie di accesso, l'eventuale DUVRI (se necessario) e le eventuali indicazioni specifiche per l'utilizzo in sicurezza dell'area.

6. Al fine di procedere alla stipula dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante invia l'Accordo Quadro sottoscritto con firma digitale mediante posta elettronica certificata, previa acquisizione di tutti i documenti previsti dalla stipula. L'Appaltatore provvede a firmare digitalmente il medesimo Accordo Quadro e ad inoltrarlo via PEC alla Stazione Appaltante entro il termine fissato dalla stessa. E' onere dell'Appaltatore provvedere alla registrazione dello stesso in caso d'uso, presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, e al versamento della relativa imposta in misura diversa a seconda che le prestazioni siano imponibili o meno ai fini IVA.

4.2. Contenuti dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro da sottoscrivere è aderente allo schema di Accordo Quadro - allegato n. 8 - al Disciplinare di Gara.
2. Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro, oltre al presente capitolato tecnico, i seguenti documenti:
 - a) il capitolato tecnico;
 - b) l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;
 - c) l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;
 - d) gli schemi di contratti attuativi per i servizi tipo "A" e tipo "B" (allegati 9 e 9 bis);
 - e) la determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
 - f) la cauzione definitiva a garanzia dell'Appalto;
 - g) la polizza assicurativa C.A.R. inerente la responsabilità per danni a terzi, cose o persone a garanzia dell'appalto;
 - h) il patto di integrità (allegato 5) ai sensi dell'art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012, sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore;
 - i) [eventuale] dichiarazione relativa all'area di stoccaggio dei natanti corredata dal titolo con cui l'Appaltatore ha acquisito la disponibilità giuridica dell'area, dalla planimetria dell'area, dall'eventuale DUVRI (se necessario) e dalle eventuali indicazioni specifiche per l'utilizzo in sicurezza dell'area

Art. 5 – Contratti attuativi

5.1. Stipula dei contratti attuativi

1. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire alla stipula di contratti attuativi dipendenti dall'Accordo Quadro, ha carattere eventuale e discrezionale e viene adottata nell'arco di validità temporale dell'Accordo Quadro medesimo, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni.
2. Quando la Stazione Appaltante determini di stipulare un contratto attuativo, sono consegnati all'Appaltatore interessato copia del contratto redatto secondo lo schema allegato al disciplinare di gara e la lista delle imbarcazioni da trasportare e/o demolire, riportante le dimensioni, il materiale e la posizione di ogni imbarcazione, i nominativi dei funzionari a cui rivolgersi per eventuali sopralluoghi da effettuare in via autonoma.

3. Per il servizio di tipo “A” (Servizio di “Messa a secco e trasporto” di imbarcazioni meglio descritto al successivo art. 14.2), il contratto è inviato all’Appaltatore almeno 2 giorni naturali e consecutivi prima della data disposta per la firma del contratto stesso. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore dovrà avvenire nella data fissata dalla Stazione Appaltante.
4. Per il servizio di tipo “B” (Servizio di “Distruzione” di imbarcazioni meglio descritto al successivo art. 14.3), il contratto è inviato all’Appaltatore almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della data disposta per la firma del contratto stesso, salvo che venga comunicata la volontà di ricorrere al subappalto con contestuale trasmissione dello schema di contratto. In tale caso la stipula del contratto avverrà solo ad esito positivo dei controlli spettanti alla Stazione Appaltante. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore dovrà avvenire nella data fissata dalla Stazione Appaltante, previa acquisizione da parte della stessa dei documenti vistati di cui al successivo punto 7.
5. Per il servizio di tipo “B”, laddove non diversamente concordato tra le parti, ogni singolo contratto prevede un corrispettivo minimo di € 20.000,00, eccetto che per i casi di urgenza.
6. L’Appaltatore è obbligato a sottoscrivere il contratto richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Capitolato e da tutti gli Allegati al disciplinare di gara.
7. Solo per i contratti che prevedono la demolizione delle imbarcazioni (Servizio di tipo B), è onere dell’Appaltatore fornire alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la stipula del contratto, tramite il RUP o il Direttore dell’Esecuzione (se diverso dal RUP), che provvederà ad approvarli mediante apposizione di un visto, il cronoprogramma delle attività di cui all’art. 23 e il Piano di Sicurezza di cui all’art. 17.4 del presente capitolato tecnico. Tali documenti costituiscono parte integrante del contratto attuativo e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento, da parte dell’Appaltatore, dei termini di cui ai commi 3 e 4, senza ulteriori avvisi, la Stazione Appaltante procede a mezzo posta elettronica certificata alla formale diffida dell’Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con l’assegnazione di un ulteriore termine ultimativo di giorni 5 (cinque).
9. Decorso infruttuosamente quest’ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o messa in mora, provvede a dichiarare decaduto l’Appaltatore dall’affidamento del contratto attuativo e procede all’incameramento della cauzione definitiva in misura proporzionale al valore del contratto attuativo e fatta salva la facoltà di cui all’art. 28, comma 3, del presente capitolato.

10. Al fine di procedere alla stipula dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante invia il contratto sottoscritto con firma digitale mediante posta elettronica certificata, previa acquisizione degli allegati (POS e cronoprogramma) di cui al precedente punto 7. In tal caso, ai fini della stipula, l'Appaltatore provvede a firmare digitalmente il medesimo contratto e ad inoltrarlo via PEC alla Stazione Appaltante entro il termine fissato dalla stessa. E' onere dell'Appaltatore provvedere alla registrazione dei contratti attuativi in caso d'uso, presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, e al versamento della relativa imposta in misura diversa a seconda che le prestazioni siano imponibili o meno ai fini IVA. Per ulteriori prescrizioni in ordine al trattamento fiscale dei servizi appaltati si rimanda all'art. 13 del presente capitolato tecnico.

5.2. Clausole integrative

1. In sede di stipula del singolo contratto attuativo, il contenuto negoziale dell'Accordo Quadro può essere integrato, introducendo:
 - a) ogni altra modifica non sostanziale all'esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro sottoscritto, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all'aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Capitolato e delle previsioni di legge nazionali e/o comunitarie;
 - b) ogni altra previsione che si rendesse necessaria, o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del contratto rispetto a previsioni normative vigenti e/o sopravvenute.

Art. 6 Subappalto e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

6.1. Raggruppamenti Temporanei di Impresa

1. In virtù della specificità del servizio da svolgere e della molteplicità delle attività previste nel presente Capitolato, è facoltà dell'Appaltatore raggrupparsi in RTI con altre società idonee allo scopo di rendere il servizio a regola d'arte, secondo le disposizioni normative vigenti in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.
2. In sede di esecuzione di ciascun servizio, ogni componente di RTI o di Consorzio aggiudicatario del servizio deve eseguire le parti di servizio specificate in sede di offerta.
3. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di RTI di tipo verticale, la mandataria dovrà eseguire le prestazioni principali, come identificate nell'art. 14 del presente Capitolato.

6.2. Divieto di cessione

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Accordo Quadro e i relativi contratti devono essere eseguiti in proprio dall'Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 106, c. 1, lett. d) del succitato Decreto.

6.3 Subappalti

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro ed ai relativi Contratti attuativi, l'Aggiudicatario può avvalersi dell'istituto del subappalto, secondo la disciplina prevista dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., nei limiti previsti dalla normativa vigente, **previa autorizzazione della Stazione Appaltante.**
2. L'Aggiudicatario rimane solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del servizio che intenda subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate nell'ambito del singolo Contratto Attuativo, corredato da apposita istanza, dalle certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. L'Affidatario, che voglia avvalersi del subappalto, deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. In caso di subappalto, il pagamento è corrisposto direttamente all'impresa subappaltatrice nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tutti gli altri casi, il

pagamento verrà effettuato direttamente all'appaltatore che dovrà produrre, entro venti giorni dallo stesso, copia delle fatture emesse dal subappaltatore e quietanzate dallo stesso ovvero apposita quietanza liberatoria.

7. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. E' permesso l'affidamento di subappalti a Raggruppamenti di Impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
 - a) che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - b) che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire servizi in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei servizi affidati in subappalto;
 - c) che l'esecuzione del subappalto determini la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'Appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale", determini, nei confronti dell'Appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
 - d) che il mandato stesso sia gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non abbia effetti nei confronti dell'Appaltatore committente;
 - e) che all'impresa capogruppo spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti, fino all'estinzione di ogni rapporto.
9. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
10. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto,

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 7 – Corrispettivi dovuti all'Appaltatore

1. I Contratti attuativi sono stipulati interamente a misura, sulla base delle tariffe riportate nell'art. 15 del presente capitolato tecnico, su cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
2. I prezzi unitari, dopo l'applicazione del ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed autorizzate.
4. L'Appaltatore non ha diritto a revisioni o adeguamenti annuali del compenso.

Art. 8 – Pagamenti

8.1 Fatturazione

1. Per ciascun contratto, il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso per il servizio reso avviene in unica soluzione, dopo presentazione delle fatture, che devono essere emesse successivamente alla certificazione di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Le fatture devono essere emesse, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ("Fatturazione elettronica"), obbligatoriamente in formato digitale e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it utilizzando il "codice univoco ufficio" HQI9J9.
Le fatture devono essere intestate a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci, 71 ROMA C.F. 97210890584.
3. In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un R.T.I., tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. devono essere trasmesse a cura della Società mandataria. Il pagamento delle fatture viene convogliato esclusivamente in favore della sola Società mandataria, la quale provvede a sua cura e spese alle successive ripartizioni in favore delle società mandanti, con immediata liberazione della Stazione Appaltante al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
4. Per i pagamenti in caso di subappalto, si rimanda a quanto previsto nell'art. 6.3, comma 6, del presente capitolato.

5. La Stazione Appaltante può compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla stazione appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

8.2 Acconti e anticipazioni

1. Non si fa luogo ad anticipazioni sul prezzo del servizio.
2. Non sono previsti pagamenti in acconto.

8.3 Termini di Pagamento

1. Il pagamento delle fatture avviene secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012.
2. Per eventuali, specifiche esigenze organizzative e funzionali della Stazione Appaltante, in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, possono essere previsti termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni, nel rispetto della normativa di legge.

8.4 Tracciabilità

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Agenzia che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, ivi comprendendo anche i subappaltatori.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a:
 - a) utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (*Filiera delle Imprese*), uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b) registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c) utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- d) utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
 - e) inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f) comunicare all'Agenzia ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (Filiera delle Imprese), l'Appaltatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come sopra declinati, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

5. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’Affidatario del servizio e la Filiera delle Imprese in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

8.5 Ulteriori disposizioni

1. Il pagamento della fattura è tassativamente subordinato:
- a) alla verifica della regolarità del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) alla verifica della regolarità della posizione dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti ad esso derivanti dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante può opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base all’Accordo Quadro stipulato, ivi includendo la compensazione come descritta al successivo comma.

Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (D.M. 22 maggio 2012, art. 3, c. 3), deve essere fatto esclusivo riferimento a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Codice Fiscale: 97210890584 Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it Indirizzo: Via Mario Carucci 71 - 00143 Roma (RM).

Nel relativo contratto attuativo devono essere previsti, a carico del cessionario, i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

L’Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi sono risolti di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dall’affidamento del servizio.

Art. 9 – Tutela dei lavoratori

9.1 Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nonché in materia di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che locali, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative.

9.2. Estensione di Responsabilità

1. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare le disposizioni di cui al superiore art. 9.1 a tutti i propri eventuali subappaltatori.
2. In ipotesi di subappalto non autorizzato, l'Appaltatore non è esentato da tutte le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle norme a tutela dei lavoratori, senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

9.3. Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza

1. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e con quelli del sub-Appaltatore e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 36 della L. n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da essa dovuto, e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo sub-Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle competenti Autorità, sospende ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore o il sub-Appaltatore si sia posto nuovamente in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non può vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

2. Nel caso in cui i dipendenti dell'Appaltatore o del sub-Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo sub-Appaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai

lavoratori quale garante della Stazione Appaltante e a richiedere l'estromissione della Stazione Appaltante medesima, ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 109 del c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

3. In tutte le ipotesi sopra previste, sono integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA e C.P.A..

Art. 10 – Certificazioni e caratteristiche migliorative dell'offerta

1. Per la partecipazione è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, indipendentemente dalla categoria posseduta. La predetta iscrizione non può essere oggetto di avvalimento. In considerazione delle specificità dei servizi appaltati, è richiesta l'iscrizione nelle categorie 5 (*raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi*), 9 (*bonifica di siti*) e 10B (*bonifica dei beni contenenti amianto*). In fase di offerta, il concorrente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, può indicare la volontà di subappaltare le attività inerenti le predette categorie a ditte dotate delle prescritte autorizzazioni ambientali, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa, ovvero di voler ricorrere all'avvalimento, secondo le modalità prescritte dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Se l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, dovesse risultare temporaneamente sospeso dall'Albo Gestori Ambientali in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, o la relativa iscrizione alle medesime categorie risultasse scaduta, senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un'altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria, la Stazione Appaltante non può stipulare alcun contratto attuativo. In tale caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare il servizio *de quo* ad altri operatori economici. Se la sospensione dovesse avvenire durante l'esecuzione di un contratto attuativo e ne dovesse impedire il proseguimento, si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del presente capitolato tecnico. Se tale sospensione perdura per oltre tre mesi, l'Accordo Quadro, come previsto dall'art. 28 del presente capitolato tecnico, si risolve di diritto.
3. Se l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, dovesse risultare priva delle caratteristiche indicate come migliorative dell'offerta in sede di gara (possesso di struttura tecnica, di sistema di gestione ambientale, ecc.), la Stazione Appaltante non può stipulare alcun contratto attuativo fino alla riacquisizione delle risorse o delle certificazioni previste nell'offerta. Se tale assenza perdura per oltre tre mesi,

l'Accordo Quadro, come previsto dall'art. 28 del presente capitolato tecnico, si risolve di diritto.

Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3:

- qualora intervenga la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e siano in corso di esecuzione uno o più contratti attuativi, anche questi ultimi si risolvono di diritto. In tal caso il Direttore dell'Esecuzione redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto;
- la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro prima dei tre mesi previsti, con provvedimento adeguatamente motivato.

Art. 11 – Responsabilità per danni e Assicurazioni

11.1 Responsabilità per danni a terzi, cose o persone

1. L'affidamento all'Appaltatore delle imbarcazioni oggetto del servizio ai fini della distruzione e/o smaltimento comporta automaticamente l'assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di responsabilità connessa all'esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall'affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l'affidamento delle imbarcazioni all'aggiudicatario, sono interamente a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore si impegna a tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, dispersioni di materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate nell'eventuale area di temporaneo deposito delle imbarcazioni, messa a disposizione a titolo gratuito dall'Appaltatore stesso.

11.2 Assicurazioni

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa **C.A.R.** (*Contractors All Risks*), che garantisca sul danneggiamento totale o parziale di infrastrutture, macchinari, veicoli, servizi, beni mobili ed immobili ed attrezzature, danni diretti ed indiretti relativi all'esecuzione del servizio e alla corretta conduzione dello stesso, oltre che da **responsabilità civile** verso terzi e prestatori d'opera e **da inquinamento ambientale**, con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro

unmilione cinquecentomila/00), e validità comunque non inferiore a quella dell'Accordo Quadro. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, l'Appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza C.A.R. già attiva, avente le caratteristiche sopra indicate. In tal caso deve produrre un'appendice della stessa, nella quale espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00). La predetta polizza deve essere presentata alla Stazione Appaltante prima della stipula dell'Accordo Quadro.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Accordo Quadro, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla diffida della Stazione Appaltante, si risolve di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Appaltatore è comunque obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
3. Gli oneri economici derivanti dalle coperture assicurative di cui sopra rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi nell'offerta economica presentata dallo stesso.

Art. 12 – Cauzione definitiva

1. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di produrre la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rilasciata ad opera di soggetto terzo rispetto all'Aggiudicatario medesimo, con gli importi e secondo le modalità previste dalla suddetta norma ed entro il termine previsto per la stipula dell'Accordo Quadro.
2. Ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure e nei casi ivi stabiliti. Per fruire del beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito stabilito dalla predetta norma per usufruire della riduzione, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti, fermo restando la responsabilità solidale fra tutte le imprese.

4. La garanzia definitiva viene svincolata progressivamente, con la semplice consegna al garante dei certificati di verifica di conformità o degli attestati di regolare esecuzione dei contratti attuativi.
5. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente capitolato, la Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, può trattenere in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 13 – Oneri fiscali.

1. I servizi appaltati, laddove connessi alla demolizione delle imbarcazioni di cui alle lettere a), a-bis) e b) del comma 1 dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972, sono assimilati, ai sensi della lettera e) del predetto articolo, a cessione all'esportazione e, pertanto, non imponibili ai fini IVA.
2. Nella registrazione dei contratti attuativi, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), da effettuarsi solo in caso d'uso presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate con onere a carico dell'Appaltatore, opera il principio dell'alternatività dell'imposta, cioè l'imposta di registro, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della stipula, è dovuta dall'Appaltatore per i servizi non sottoposti ad IVA.
3. L'imposta di bollo è dovuta dall'operatore economico nella misura di legge sull'istanza di partecipazione, sull'offerta economica, e, in caso di aggiudicazione, sull'Accordo Quadro, sul capitolato tecnico e sui contratti attuativi.
4. E' onere esclusivo dell'Appaltatore l'assolvimento delle obbligazioni doganali collegate all'importazione dei rifiuti, dei rottami, dei prodotti energetici e dei lubrificanti recuperati dopo la demolizione dei natanti, con pagamento dei relativi diritti. Ulteriori informazioni sulle formalità doganali da assolvere possono essere richieste presso qualsiasi Ufficio delle Dogane.
5. I costi connessi agli oneri indicati ai commi 2 e 3, a carico dell'Appaltatore, si intendono compresi nel prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio. In caso di verifica della congruità del prezzo offerto, l'analisi dei costi presentata dall'offerente deve prevedere una adeguata stima degli oneri fiscali da sopportare.

Parte II – Capitolato Tecnico Speciale

Il servizio oggetto dell'appalto viene disciplinato nel presente capitolato tecnico speciale.

Art. 14 – Descrizione del servizio

14.1. Descrizione sommaria del servizio

1. L'Accordo Quadro prevede due possibili distinti servizi:

A. **Servizio di “Messa a secco e trasporto” di imbarcazioni** consistente in:

1. messa in sicurezza e bonifica dell'imbarcazione;
2. sollevamento dell'imbarcazione;
3. trasferimento in area di stoccaggio.

B. **Servizio di “Distruzione” di imbarcazioni** consistente in:

1. messa in sicurezza e bonifica dell'imbarcazione;
2. operazioni di bonifica ambientale;
3. rimozione del mezzo e trasferimento in area adatta alla lavorazione;
4. distruzione dell'imbarcazione;
5. avvio allo smaltimento o recupero/riuso dei rifiuti prodotti.

14.2. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo A (“Messa a secco e Trasporto”)

1. Le operazioni di messa a secco e trasporto devono avvenire, per ogni singola imbarcazione, con le seguenti modalità:

- a) allestimento dell'area adibita all'esecuzione del servizio, utilizzando solo la superficie necessaria, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità agli eventuali mezzi di soccorso;
- b) messa in sicurezza delle imbarcazioni mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nella matrice ambientale e posizionamento di panne assorbenti a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
- c) sollevamento dell'imbarcazione e carico sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
- d) trasferimento dell'imbarcazione nell'area adibita al temporaneo posizionamento, specificata nel contratto attuativo;
- e) posizionamento dell'imbarcazione;
- f) smantellamento dell'area di lavoro e ripristino dei luoghi.

Con particolare riferimento al posizionamento di cui alla lettera e), le imbarcazioni devono essere posizionate in modo ordinato, in modo da garantire una distanza minima di 1,5 metri l'uno dall'altra. Nel posizionamento devono essere evitati accatastamenti e cumuli, a meno che non siano specificamente autorizzati dal direttore dell'esecuzione; si considerano comunque autorizzati gli accatastamenti dei gommoni e – purché senza compressione e schiacciamento delle imbarcazioni sottostanti - di natanti di lft pari o inferiore a 7 metri, e nel rispetto della normativa antincendio.

Al termine delle suddette operazioni:

- la Capitaneria di Porto competente per territorio procederà ad attestare – se necessario – che le imbarcazioni sono state alate nella propria interezza e senza dispersione di materiali nell'ambiente;
- il Direttore dell'esecuzione attesterà la buona esecuzione del servizio, così come validato dal R.U.P., ove nulla osti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale servizio è considerato "prestazione secondaria".

14.3. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo B ("Distruzione")

1. Le operazioni di distruzione e smaltimento devono avvenire, per ogni singolo sito ove le imbarcazioni sono presenti, con le modalità di esecuzione previste al punto d) della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) allestimento dell'area adibita all'esecuzione del servizio, utilizzando solo la superficie necessaria, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità agli eventuali mezzi di soccorso;
- b) messa in sicurezza delle imbarcazioni mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali e deposizione di panne assorbenti a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
- c) messa a secco del natante, se non già avvenuta, e/o eventuale trasferimento nell'area adibita alla demolizione;
- d) demolizione dell'imbarcazione [**prestazione principale**];
- e) separazione dei materiali di risulta per tipologia, al fine di facilitarne lo smaltimento (frammenti di vetroresina, plastica, gomma; legno dello scafo; legno delle parti di scafo a diretto contatto del motore eventualmente impregnato di oli di sentina/lubrificanti; metallo; motori);
- f) raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti prodotti;

- g) smantellamento dell'area di lavoro e ripristino dei luoghi;
- h) bonifica, se necessaria, delle aree interessate al servizio, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata.

Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di Porto competente per territorio procederà alla verifica della buona esecuzione dei lavori e agli adempimenti previsti dal punto d) della citata circolare.

- 2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le "prestazioni principali" sono identificate con quelle indicate alla lettera d) del precedente comma; le rimanenti attività sono considerate "prestazioni secondarie".

Art. 15 – Tariffe dei servizi

- 1. I servizi affidati tramite Accordo Quadro sono appaltati **a misura**, in base al numero e alle dimensioni delle imbarcazioni oggetto del servizio, secondo le sottoelencate tariffe base, su cui applicare il ribasso d'asta offerto.
- 2. Ai fini del presente articolo, la lunghezza delle imbarcazioni deve essere misurata come "Lunghezza fuori tutto" (Lft), ovvero in base alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto esterno anteriore della prora e il punto esterno della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come delfiniere, bompresso, piattaforme poppiere, falchette e similari.
- 3. In caso di imbarcazioni lesionate o di cui sia impossibile verificare in contraddittorio l'esatta dimensione, si fa riferimento alla scheda tecnica redatta dalla Capitaneria di Porto ai sensi del punto B-3 della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 41 – Serie Generale – del 19.02.2003) (riportata quale "annesso 1").

15.1. Tariffa base servizio tipo A

- 1. Le tariffe dei servizi di messa a secco e trasporto (servizio tipo A) sono determinate in base alla dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da trasportare, oltre che in funzione della distanza tra il luogo di partenza e quello di destinazione del trasporto dell'imbarcazione, come di seguito riportate:

Classe imbarcazioni	Unità di misura	Corrispettivo				
		All'interno del medesimo territorio comunale	Extracomunale (entro una distanza di 20 km)	Extracomunale (Oltre i 20 km ed entro i 40 km)	Oltre i 40 km ed entro i 60 km	
A	gommoni	cad.	€ 50	€ 70	€ 90	€ 110
B	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 7 (sette).	cad.	€ 150	€ 190	€ 230	€ 270
C	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 (undici).	cad.	€ 300	€ 380	€ 460	€ 540
D	imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 16,50 (sedici e mezzo).	cad.	€ 400	€ 500	€ 600	€ 700
E	imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 23 (ventitré).	cad.	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.400	€ 1.600

- La distanza del trasporto, in caso di trasporti extracomunali, viene calcolata come distanza più breve tra le case comunali del comune di partenza e di quello di destinazione, come attestato dall'Automobile Club Italia (anche tramite il servizio di attestazione distanze chilometriche, disponibile gratuitamente on-line).
- Le suddette tariffe sono incrementate del 30% in conseguenza degli incrementi previsti dal successivo art. 15.3 (incrementi per le isole minori).

15.2. Tariffa base servizio tipo B

- Le tariffe dei servizi di rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento (servizio B) sono determinate in base alla dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da demolire, come di seguito riportate:

Classi Imbarcazioni	Unità di misura	Corrispettivo
A	Gommoni	cad. € 350,00
B	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 7 (sette)	cad. €1.300,00
C	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11	cad. € 6.500,00

	(undici)		
D	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 16,5 (sedici e mezzo)	cad.	€ 10.500,00
E	imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 23 (ventitré)	cad.	€ 17.000,00
F	imbarcazioni in acciaio di lunghezza superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 30 (trenta)	cad.	€ 25.000,00
G	Imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 23 (ventitré)	al metro lft	€ 740,00

2. Per navi in acciaio di lunghezza pari o superiore a 30 metri, per le quali i costi di distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, l'Agencia si riserva di proporre il prezzo del servizio che, in funzione dei quantitativi e delle qualità del ferro recuperabili caso per caso, può essere sia a titolo oneroso per la stazione appaltante che prevedere un ritorno finanziario per la medesima, ove il valore dei materiali recuperati sia superiore al costo di demolizione. L'Appaltatore è libero di accettare o rifiutare il prezzo proposto dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso la Stazione Appaltante affiderà il servizio con apposita procedura negoziale.
3. Parimenti, per residui di imbarcazioni distrutte, per i quali i costi di distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, e per singoli motori, l'Agencia si riserva di proporre il prezzo del servizio. L'Appaltatore è libero di accettare o rifiutare il prezzo proposto dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso la Stazione Appaltante affiderà il servizio con apposita procedura negoziale.
4. Le suddette tariffe sono incrementate del 30% in conseguenza degli incrementi previsti dal successivo art. 15.3 (incrementi per le isole minori).

15.3. Incremento e diminuzioni delle tariffe per i servizi di tipo A e B

1. Le tariffe del servizio restano fisse e invariabili, senza che possa essere invocata dall'Appaltatore, per tale prestazione, alcuna verifica ulteriore sul valore attribuito al servizio, eccezion fatta che per le seguenti motivazioni:

Incrementi:

- a) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita nei comuni delle **isole minori** (isole Pelagie, Egadi, Eolie, Ustica e Pantelleria) è aumentato di un importo pari al 30% della corrispondente tariffa base;
- b) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita **fuori dagli spazi portuali, raggiungibile via terra da mezzi meccanici** è aumentato di un importo pari al 20% della corrispondente tariffa base;
- c) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita **fuori dagli spazi portuali, non raggiungibile via terra da mezzi meccanici** è aumentato di un importo pari al 40% della corrispondente tariffa base;
- d) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione **affondata, semiaffondata o incagliata** è aumentato di un importo pari al 40% della corrispondente tariffa base;
- e) il corrispettivo relativo a ciascuna unità navale, in caso interventi **in via d'urgenza**, è aumentato di un importo pari al 10% della corrispondente tariffa base.

Diminuzioni (si applica solo al servizio tipo B):

Il corrispettivo, relativo alla distruzione di imbarcazioni già a secco (ovvero non ormeggiate, non incagliate, non affondate o semiaffondate), è diminuito, prima dell'applicazione degli incrementi di cui sopra, dei seguenti importi:

– Imbarcazione tipo A (gommona)	€ 50
– Imbarcazione tipo B (natante lft < 7 metri)	€ 150
– Imbarcazione tipo C (natante lft ≥ 7 e < 11 metri)	€ 300
– Imbarcazione tipo D (natante lft ≥ 11 e < 16,5 metri)	€ 400
– Imbarcazione tipo E (natante lft ≥ 16,5 e < 23 metri)	€ 1000

2. Nelle tariffe contrattuali così determinate si intendono compensati tutti gli oneri relativi all'adozione delle misure di sicurezza, all'avvio allo smaltimento/riuso dei materiali prodotti, all'assolvimento delle formalità doganali, ai dazi, alle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio, all'eventuale mantenimento del galleggiamento dei natanti, ai costi per concessioni o noli di aree e quant'altro necessario al fine dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 16 – Generalità sulle modalità di Esecuzione del Servizio

1. L'Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte tutte le obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e con i relativi contratti attuativi, in base ai principi del Codice civile ed alle leggi applicabili. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui alla presente procedura.
2. Nell'esecuzione dei servizi di tipo B deve essere garantita quanto più possibile l'adozione di pratiche tendenti al recupero di componenti e materiali da ritrattare e/o preparare per il riutilizzo.
3. Il servizio appaltato deve essere reso dall'Appaltatore in modo conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente. Resta la piena responsabilità dell'Appaltatore sui mezzi d'opera utilizzati o forniti durante l'espletamento del servizio, come anche il controllo delle caratteristiche prescritte.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17.7, per i servizi di tipo B è facoltà dell'Appaltatore scegliere l'area, in cui deve essere eseguito il servizio di demolizione delle imbarcazioni, che deve essere dotata delle caratteristiche e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
5. Per i servizi di tipo B costituisce onere esclusivo dell'Appaltatore l'acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per eseguire il servizio nell'area dallo stesso scelta, come anche le spese per adeguare e attrezzare tale area per l'attività di demolizione.
6. Per i servizi di tipo B, laddove l'Appaltatore intenda trasferire le imbarcazioni, via terra o via mare, in località diversa da quella di consegna da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deve darne preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del contratto, con almeno una settimana di preavviso. Il trasferimento deve avvenire con modalità conformi alla normativa sui trasporti via mare o via terra. L'acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni, come anche le spese necessarie o conseguenti al trasferimento, sono onere esclusivo dell'Appaltatore.
7. Il trasferimento dei natanti in altro stato membro dell'Unione Europea è subordinato ad autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, previo parere del RUP e del competente Ufficio delle Dogane. E' vietato il trasferimento dei natanti all'esterno del territorio dell'Unione Europea.

Art. 17 – Particolari adempimenti e prescrizioni

17.1. Prescrizioni sui rifiuti

1. Dopo l'affidamento delle imbarcazioni per il servizio di "tipo B" e la demolizione delle stesse, l'Appaltatore deve operare come produttore/detentore dei rifiuti derivanti dalle attività appaltate, ai fini della normativa vigente in materia ambientale.
2. I rifiuti prodotti sono da considerare di proprietà dell'Appaltatore e l'eventuale introito risultante dalla vendita degli stessi non viene comunque detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. E' onere dell'Appaltatore provvedere all'attribuzione del codice CER dei rifiuti prodotti, previo campionamento e analisi da parte di un laboratorio con accreditamento Accredia, ai fini del corretto avvio allo smaltimento/recupero del materiale ai sensi della normativa vigente in materia. Il costo del servizio di analisi dei campioni è compreso nel costo complessivo dell'offerta proposta. L'esito delle analisi deve essere trasmesso al Direttore dell'Esecuzione del contratto prima dell'inizio dell'attività di avvio allo smaltimento. In funzione del tipo di rifiuti e del ciclo produttivo degli stessi, potranno essere concordate tra il Direttore dell'esecuzione e la ditta appaltatrice eventuali differenti procedure.
4. Ove necessario, è onere dell'Appaltatore la realizzazione di idonee opere o sistemi anche temporanei od eventualmente mobili, atti al confinamento od al temporaneo stoccaggio dei materiali, durante le varie fasi di movimentazione od in attesa del loro carico su idonei mezzi di trasporto.
5. Gli impianti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti devono essere **obbligatoriamente** dichiarati dall'Aggiudicatario al Direttore dell'Esecuzione entro il termine previsto per la consegna delle attività. Eventuali variazioni devono essere comunicate al Direttore dell'Esecuzione del contratto attuativo, con almeno tre giorni di anticipo.
6. E' facoltà del Direttore dell'Esecuzione del contratto attuativo richiedere che l'Appaltatore comunichi preventivamente un piano di carico e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla demolizione, comprendente almeno le date e gli orari indicativi previsti per il carico, a cui lo stesso Appaltatore deve attenersi.
7. **L'Appaltatore, nella predisposizione dell'Offerta, deve prevedere che almeno il 20% dei rifiuti prodotti dalle attività appaltate siano da classificare come "rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.** Tale previsione è oggetto di riscontro in fase di eventuale verifica di congruità dell'offerta presentata in sede di gara. In tal caso le analisi dei costi che prevedono un quantitativo minore di rifiuti speciali pericolosi sono considerate non congrue.

Laddove, nel corso dell'esecuzione dei servizi, siano riscontrati "rifiuti speciali pericolosi" in percentuale superiore al 20%, l'Appaltatore non può pretendere alcun adeguamento o revisione dei prezzi.

17.2. Ulteriori prescrizioni in materia ambientale

1. La **distruzione dei motori** e dei serbatoi di carburante deve avvenire in modo conforme alla normativa vigente. Anche laddove non specificamente previsto dalla normativa ambientale, i motori delle imbarcazioni devono essere preventivamente bonificati, per quanto possibile, dagli oli lubrificanti e da altri liquidi potenzialmente inquinanti, e devono essere distrutti in spazi appositamente attrezzati per evitare la dispersione, anche accidentale, di inquinanti nella matrice ambientale.
2. E' facoltà dell'Appaltatore effettuare la **riduzione volumetrica** dei rifiuti prodotti, solo previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
3. In ogni caso, qualora le attività svolte dall'Appaltatore prevedano la produzione, il trattamento, lo stoccaggio o la movimentazione di **materiali polverulenti**, l'Appaltatore deve darne preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del contratto. È comunque onere e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore l'adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera.
4. Laddove ne sia a conoscenza, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la presenza di **amianto** nelle imbarcazioni da demolire. Ove invece l'Appaltatore, durante la predisposizione o l'esecuzione del servizio, rilevi la presenza di amianto nei natanti, ne dà immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione. È comunque onere e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore la rimozione dell'amianto con le modalità previste dalla vigente normativa ambientale. Le relative spese si considerano comprese nel costo complessivo dell'offerta proposta.

17.3. Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione

1. L'Appaltatore è autorizzato alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione, previa estinzione delle obbligazioni doganali di cui al comma 5 del precedente art. 13 e pagamento degli eventuali dazi (su metallo o motori) e diritti (IVA e sovrainposte di confine).
2. L'introito risultante dalla vendita degli stessi rifiuti non viene detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, posto che lo stesso (stimato sulla base dei dati tecnici disponibili e secondo le quotazioni commerciali più aggiornate) è stato già considerato nella determinazione delle tariffe base indicate all'art. 15.

17.4 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. E' onere dell'Appaltatore la predisposizione di adeguata segnaletica di sicurezza, nonché qualsiasi altro provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
2. Le attività appaltate non prevedono l'esecuzione di lavori ma solo di servizi. Nel caso di servizi di tipo B l'Appaltatore deve comunque trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, tramite il RUP o il Direttore dell'Esecuzione (se diverso dal RUP), che provvederà ad approvarli mediante apposizione di un visto, un Piano di Sicurezza contenente gli elementi minimi elencati all'art. 3.2 dell'Allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3. Non sono previste attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia ed è facoltà dell'Appaltatore indicare le aree cui eseguire le operazioni di demolizione, deposito temporaneo delle imbarcazioni, stoccaggio e cernita dei rifiuti prodotti. Nel caso vi siano rischi potenziali in maniera di salute e sicurezza dal lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, l'Appaltatore deve adottare tutte le misure necessarie per eliminarle o, ove ciò non sia possibile, ridurle al minimo. **Il Piano di Sicurezza** fornito dall'Appaltatore deve evidenziare tali misure o, alternativamente, indicare esplicitamente che non sono previsti rischi da interferenza.
4. Laddove sorga la necessità di effettuare attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia e vi siano rischi da interferenze delle lavorazioni, la Stazione Appaltante provvede agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed, in particolare, alla formulazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, contenente le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e la stima dei costi.

17.5 Prescrizioni sulle attività eseguibili nel comune di Lampedusa e Linosa e nelle Aree sottoposte a vincoli di natura ambientale

1. È onere dell'Appaltatore acquisire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione del servizio di tipo "B" presso il Comune di Lampedusa e Linosa (che possono corrispondere con aree eventualmente offerte come elemento "migliorativo" dell'offerta) previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Una copia delle predette autorizzazioni deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività.
2. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di allontanare le imbarcazioni dal Comune di Lampedusa e Linosa e demolirle in una differente località, con le procedure di cui all'art. 16, commi 6 e 7. Il

trasporto via mare potrà avvenire tramite pontone/barge dotato di gru, o mezzi commerciali, con piani di carico approvati dalla competente Autorità Marittima.

3. Il trasporto delle imbarcazioni (via terra e via mare) deve essere effettuato previa copertura delle imbarcazioni con telo di p.v.c. (i cui costi sono a carico dell'Appaltatore), almeno sulla sovrastruttura, sulla coperta e nelle parti lesionate dello scafo. In caso di lacerazione i teli devono essere sostituiti. Il piano di trasferimento via terra deve essere presentato al Comune di Lampedusa e Linosa con almeno una settimana di anticipo.
4. Fatte salve le prescrizioni di cui al precedente articolo 17.2, per le zone nelle quali sono vigenti vincoli ambientali e naturalistici, l'Appaltatore è chiamato al rispetto degli stessi nell'espletamento del servizio.

17.6 Prescrizioni sulle aree di stoccaggio messe eventualmente a disposizione dall'Appaltatore per il servizio di tipo "A"

1. Laddove l'Appaltatore metta a disposizione gratuitamente un'area di stoccaggio come elemento migliorativo dell'offerta, la stessa deve essere dotata delle necessarie autorizzazioni e permessi. In particolare, se l'area è riconducibile alle attività soggette a controlli antincendio (quali, ad esempio, i "locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie di almeno 1000 m²") la stessa dovrà essere dotata delle previste certificazioni; laddove invece l'area sia scoperta o non soggetta a prevenzione incendi, il deposito delle imbarcazioni dovrà essere effettuato tenendo le imbarcazioni distanti l'una dall'altra almeno 1,5 metri, in modo da costituire vie tagliafuoco.
2. L'area offerta deve avere una superficie utile per il deposito delle imbarcazioni (escluse le vie d'accesso) di almeno 1.000 m² e deve restare a disposizione per lo stoccaggio delle imbarcazioni fino alla data di scadenza del relativo Accordo Quadro.
3. Le imbarcazioni poste all'interno dell'area devono essere accessibili, senza impedimento alcuno, sia ai Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia ai mezzi di eventuali società terze appaltatrici di servizi di trasporto o distruzione dei natanti, per conto della Stazione Appaltante, nell'ambito di altre procedure di appalto.
4. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, a dispersione di materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate nell'area. Il risarcimento degli eventuali danni è da intendersi a carico dell'Appaltatore.

5. Nel caso in cui l'area sia impiegata anche per altre attività lavorative (ad esempio, cantieristica, etc..) è onere dell'Appaltatore assicurare il rispetto della relativa normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori e la prevenzione e protezione dagli eventuali rischi da interferenza.
6. L'area deve risultare delimitata in maniera visibile e dotata della necessaria segnaletica idonea a comunicare il divieto di accesso all'area a persone non autorizzate.

Art. 17.7 - Riciclaggio di navi europee

1. Laddove le unità navali da demolire rientrano nel campo di applicazione del reg. UE 1257/2013, la distruzione delle navi deve avvenire esclusivamente in cantieri appartenenti all'elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui alla decisione UE 2016/2323. Le spese di trasferimento sono da considerarsi comprese nel prezzo contrattuale.
2. Dopo la consegna delle navi all'Appaltatore, lo stesso opera come "armatore" ai fini dell'art. 6 del reg. UE 1257/2013.
3. E' onere dell'appaltatore, ove non già disponibile, la redazione dell' "Inventario dei materiali pericolosi" di cui all'art. 5 del reg. UE 1257/2013.
4. Prima dell'avvio della concreta demolizione della nave, l'Appaltatore fornisce al Direttore dell'Esecuzione copia del piano di riciclaggio.
5. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, in luogo dell'ordinario termine di consegna del servizio di cui all'art. 20.2, comma 1, il tempo previsto per la consegna del servizio è pari a 21 giorni, fatti salvi eventuali casi d'urgenza, per i quali il termine di consegna previsto è pari a giorni 6, restando invariati tutti gli altri termini previsti.

Art. 18 - Provvista dei mezzi d'opera

L'Appaltatore è libero di scegliere i mezzi d'opera che ritiene più opportuni/idonei per l'espletamento del servizio, i quali dovranno tuttavia possedere i requisiti e le certificazioni di settore rilasciati dagli organi competenti. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori compensi né all'incremento dei prezzi pattuiti. I mezzi d'opera devono, inoltre, essere dotati dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro ai sensi della normativa vigente.

Art. 19 – Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree di lavoro e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico delle Attività, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. La direzione delle attività è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore, il cui nominativo deve essere comunicato in sede di consegna del servizio.
3. In caso di appalto affidato ad Associazione Temporanea di Imprese o a Consorzio, l'incarico della direzione delle attività è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nelle aree di lavoro; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni esercitate dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelle aree di lavoro.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico delle attività e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o frode dei medesimi nell'espletamento del servizio affidato.

Art. 20 – Consegna del servizio e concreto avvio delle operazioni

Art. 20.1 – Servizio di tipo A

1. Per i servizi di tipo A, la Stazione Appaltante procede alla **consegna del servizio** entro un termine minimo di almeno **2 giorni** naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto attuativo. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
2. Il concreto avvio delle operazioni avviene contestualmente o comunque entro il giorno successivo alla consegna del servizio. Laddove il trasferimento delle imbarcazioni comporti un "trasporto eccezionale", ai sensi degli artt. 61 e 62 del Codice della strada, il tempo assegnato per il concreto avvio è pari a 9 giorni.
3. Nel verbale di consegna del servizio, dovrà essere concordemente attestato che: lo stato di fatto è rispondente agli elaborati contrattuali; gli ambienti interessati dal servizio sono liberi da persone e cose; lo stato dei luoghi è tale da non impedire l'esecuzione del servizio. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o delle unità da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio.

4. La consegna delle attività comporta la temporanea consegna all'Appaltatore, ai fini del trasporto, delle imbarcazioni da rimuovere, con la conseguente assunzione delle responsabilità di cui all'art. 11, per tutta la durata delle operazioni.

Art. 20.2 - Servizi di tipo B

1. Per i servizi di tipo B, la Stazione Appaltante procede alla **consegna del servizio** entro un termine di **7 giorni** naturali e consecutivi (eventualmente ridotti secondo l'offerta tecnica dell'appaltatore – criterio 5) dalla data di sottoscrizione del contratto attuativo. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
2. La consegna delle attività avviene mediante verbale, in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo. Nel verbale di consegna del servizio, dovrà essere concordemente attestato che: lo stato di fatto è rispondente agli elaborati contrattuali; gli ambienti interessati dal servizio sono liberi da persone e cose; lo stato dei luoghi è tale da non impedire l'avvio, l'esecuzione del servizio e la prosecuzione delle attività. Nel verbale deve essere indicato il nominativo del direttore tecnico delle attività per l'Appaltatore e i siti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti.
3. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o delle unità da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio.
4. La consegna delle attività comporta la contemporanea consegna all'Appaltatore, ai fini della distruzione, delle imbarcazioni da demolire con la conseguente assunzione da parte dello stesso delle responsabilità di cui all'art. 11.
5. Il **concreto avvio delle attività**, da attestare mediante verbale in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto attuativo, dovrà avvenire **entro 20 giorni** naturali consecutivi dalla consegna delle attività, al fine di consentire all'Appaltatore di acquisire le necessarie autorizzazioni; dalla data di concreto avvio delle attività decorrono i termini di esecuzione del contratto.
6. Qualora, per il numero e la collocazione delle imbarcazioni oggetto del contratto attuativo, la verifica dello stato dei luoghi non possa avvenire in un'unica giornata, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio, stabilendo i dettagli relativi alla consegna e all'affidamento dei natanti all'Appaltatore.

Art. 21 – Tempo assegnato per l’espletamento del servizio.

Art. 21.1 Servizio di tipo A.

1. Il tempo assegnato per l’esecuzione del contratto dopo la consegna dell’attività, è pari ad un giorno. Qualora, in funzione del numero, dello stato e del posizionamento dei natanti, l’esecuzione del servizio richieda tempi più congrui, la Stazione Appaltante potrà disporre l’estensione del tempo assegnato per l’esecuzione del contratto sino ad un massimo di giorni 10.
2. Laddove le imbarcazioni da trasferire comportino un “trasporto eccezionale”, ai sensi degli art. 61 e 62 del Codice della strada, il tempo assegnato per l’esecuzione del contratto è pari a 10 giorni.

Art. 21.2 Servizio di tipo B.

1. Il tempo assegnato per l’esecuzione del contratto dopo la consegna dell’attività, è calcolato, in **giorni naturali e consecutivi**, in funzione delle prestazioni da eseguire, secondo il seguente schema:

Servizio	Giorni
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 7 (sette) .	1
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 (undici) .	3
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) .	4
Per ciascuna imbarcazione di legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 23 (ventitré) .	5
Per ciascuna imbarcazione di legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 23 (ventitré) .	8
Per ciascuna imbarcazione di ferro di lunghezza lft superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 30 (trenta)	12
Per ciascun gommone .	nessuno
Navi soggette al reg. UE 1257/2013	200

Resta inteso che per i gommoni, che verranno affidati insieme a natanti di diverso materiale (VTR, legno, etc.), il tempo di esecuzione necessario per la loro distruzione rientrerà nel termine assegnato per il servizio di demolizione delle altre tipologie di natanti.

In ogni caso, il tempo assegnato per l'esecuzione di un singolo contratto di demolizione e smaltimento non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni o superiore a 120 (centoventi) giorni, escluso il caso delle navi soggette al reg. UE 1257/2013.

2. Nel tempo contrattuale sono comprese le ferie contrattuali.
3. Ai termini come sopra calcolati sono aggiunti gli ulteriori seguenti giorni naturali di "andamento stagionale sfavorevole", quantificati come segue:

mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Giorni	+4	+4	+3	+2	+2	+2	+1	+1	+2	+2	+3	+4

ART. 22 – Contratti di distruzione in via d'urgenza.

1. Laddove ricorrano giustificati motivi, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere un servizio di tipo B in via d'urgenza, riconoscendo all'Appaltatore i maggiori corrispettivi di cui all'art. 15.3, c. 1, lett. e).
2. Nei servizi in via d'urgenza, i tempi previsti negli art. 5 e 20 sono così rideterminati:
 - a) per la firma del contratto: giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi, calcolati a partire dall'invio della copia del contratto da sottoscrivere;
 - b) per la consegna del servizio: giorni 2 (due) naturali e consecutivi, calcolati a partire dalla sottoscrizione del contratto;
 - c) per il concreto avvio delle operazioni appaltate: giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, calcolati a partire dalla consegna del servizio.
3. È fatta comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 del Codice dei Contratti e s.m.i. In tal caso valgono i termini di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, a partire dalla comunicazione del provvedimento di esecuzione anticipata da parte della Stazione Appaltante.
4. Per i contratti attuativi dei servizi di distruzione e smaltimento in via d'urgenza **non è previsto** l'importo minimo garantito di € 20.000,00.

Art. 23 – Cronoprogramma.

1. Per ogni contratto inerente i servizi di tipo B, entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve predisporre ed inviare al RUP e al Direttore dell'esecuzione un **cronoprogramma** delle attività da eseguire, redatto in forma di "diagramma di Gantt" o analogo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il cronoprogramma deve essere coerente con i tempi contrattuali di esecuzione e deve essere approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro 4 (quattro) giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dell'esecuzione si sia pronunciato, senza giustificato motivo, il cronoprogramma si intenderà accettato dallo stesso.

Art. 24 – Proroghe, sospensione dell'esecuzione del contratto e ripresa delle attività

1. Quando, per effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non è in grado, in tutto o in parte, di eseguire il servizio o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni come specificate nel presente Capitolato, ne dà comunicazione immediata, o comunque nel tempo massimo di 5 giorni, al Direttore dell'Esecuzione, specificando le attività rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
2. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione del servizio per cause di forza maggiore, cessate le quali ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
3. Le sospensioni disposte dal Direttore dell'Esecuzione a causa di condizioni climatiche avverse, che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, non comportano lo slittamento del termine finale di conclusione del servizio per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 21.
4. Se l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro e durante l'esecuzione di un contratto attuativo, risulti temporaneamente sospeso dall'Albo Gestori Ambientali, in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un'altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria, la Stazione Appaltante, di concerto con il DEC, dispone la sospensione del contratto attuativo.
5. In ogni caso, se l'Appaltatore, **per causa a esso non imputabile**, non è in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiederne proroga, con domanda motivata, purché la stessa pervenga con almeno dieci giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

6. Il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione, concede - anche parzialmente - o nega la proroga richiesta entro 30 giorni dall'istanza.
7. Le disposizioni di sospensioni e di riprese del servizio nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il cronoprogramma delle attività, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti indicati all'art. 23.

Art. 25 – Ultimazione delle attività.

1. L'ultimazione delle attività, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Quest'ultimo effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, per i servizi di tipo B, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Art. 26 – Verifica della conformità e certificazione di regolare esecuzione

1. La verifica di conformità della prestazione è effettuata mediante il **certificato di regolare esecuzione**, rilasciato dal R.U.P. su proposta scritta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previa attestazione, nel caso di servizio di tipo A, da parte della Capitaneria di Porto competente per territorio – se necessario – della circostanza che le imbarcazioni sono state alate nella propria interezza e senza dispersione di materiali nell'ambiente.
2. Ai fini della certificazione di regolare esecuzione dei servizi di tipo B, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione almeno i seguenti documenti:
 - a) copia conforme dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali prodotti dalla demolizione e avvio a smaltimento/recupero, con attestazione delle quantità ricevute da parte dell'impianto di destinazione;
 - b) eventuale copia del verbale/attestazione di buona esecuzione, rilasciato dalla Capitaneria di Porto ai sensi del punto d) della circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'attestazione della regolare esecuzione comporta lo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto, in misura proporzionale al valore del singolo contratto attuativo.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice dei Contratti Pubblici, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, anche relativamente al certificato di regolare esecuzione.

Art. 27 – Penali

1. Nel caso di ritardo, rispetto al termine di presa in consegna delle imbarcazioni, di cui all'art. 20 del presente Capitolato (eventualmente diminuito fino ai tempi offerti dalla ditta come miglioramento del servizio di tipo B – criterio 5) e/o rispetto al termine di ultimazione del servizio, è applicata una penale giornaliera pari al 0,1% dell'importo contrattuale netto di ciascun servizio di tipo "A" o "B", che non può comunque essere superiore al 10% di tale importo contrattuale netto. La penale è comminata dal RUP del contratto attuativo sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto del contratto attuativo, il R.U.P. propone alla Stazione Appaltante la risoluzione dello stesso per grave inadempimento. Qualora la risoluzione per ritardo di contratti attuativi riguardi un importo netto contrattuale complessivo superiore al 20% del valore dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro così come disciplinato dall'art. 28 del presente Capitolato, e, dopo aver incamerato la cauzione, procedere in danno all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. L'applicazione della penale è preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, cui il medesimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 giorni naturali consecutivi dalla ricezione della comunicazione.
5. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di pagamento di penali.
6. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
7. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva (con obbligo di reintegrarla entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante) senza necessità di diffida o

procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.

8. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore. In caso di disapplicazione, all'Appaltatore non può essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.

Art. 28 – Cause di Risoluzione e Recesso degli Accordi Quadro

1. Gli Accordi Quadro si risolvono immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nelle seguenti fattispecie:
- a) casi disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - c) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Appaltatore;
 - d) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell'Appaltatore;
 - e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - f) revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività affidata, tale da non permettere l'esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell'Appaltatore dall'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
 - g) scadenza senza contestuale rinnovo entro tre mesi della certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001;
 - h) venir meno per oltre tre mesi delle caratteristiche tecniche migliorative e di qualità, previste dall'articolo 15 del disciplinare di gara, criteri 1, 2, 4 e 6, facenti parte dell'offerta tecnica prodotta in sede di gara;
 - i) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks) trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla diffida della Stazione Appaltante;
 - j) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
4. La Stazione Appaltante, su proposta del RUP dell'Accordo Quadro, ha **facoltà** di procedere alla risoluzione dello stesso e ad incamerarne la cauzione, procedendo in danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:
 - a) prima dei tre mesi previsti dal precedente comma 1, lettera f, con provvedimento adeguatamente motivato;
 - b) risoluzione, per **ritardo**, di contratti attuativi per un importo netto contrattuale complessivo superiore al 20% del valore massimo dell'Accordo Quadro;
 - c) **mancata sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore**, di contratti per un importo netto complessivo superiore al 20% del valore massimo dell'Accordo Quadro;
 - d) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio, accertati dal direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - e) ritardo rispetto al termine di presa in consegna delle imbarcazioni di cui all'art. 20 del presente Capitolato (eventualmente diminuito fino ai tempi offerti dalla ditta come miglioramento del servizio di tipo B – criterio 5).
5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.
6. Ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, comporta la risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso di esecuzione, salvo diverso accordo tra le parti. In tali casi, il Direttore dell'Esecuzione redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
7. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno all'Appaltatore una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

8. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti attuativi in ogni momento, con le forme e le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 29 – Normativa di Riferimento

1. L'Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite, oltre che dal presente capitolato tecnico di appalto, anche da:
- tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore per l'esecuzione di servizi;
 - leggi e disposizioni vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
 - disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - leggi e patti sindacali;
 - tutte le norme in materia di antimafia;
 - tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
 - tutte le leggi in vigore relative alla tutela dell'ambiente.
2. La principale normativa di riferimento è la seguente:
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;
 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.;
 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (con particolare ma non esclusivo riferimento all'art. 301 bis);
 - Legge n. 136/2010 e s.m.i. [Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.];
 - D.P.R. 633/1972 [Codice istitutivo dell'I.V.A.];
 - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [Testo Unico Imposta di Registro]
 - Circolare Presidenza del Consiglio 23 febbraio 2003;
 - Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare - 1972
 - Convenzione Marpol 73/78 – Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n. 662;

- Convenzione SOLAS 74 e s.m.i.;
- Nuovo Codice della Strada – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, coordinato con le disposizioni della Legge 29 luglio 2010, n.120;
- Legge 327/2000 e s.m.i. – Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
- REG. (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE
- decisione di esecuzione UE 2016/2323 e s.m.i. "elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi".

Il Dirigente dell'Ufficio Risorse

Lucilla Cassarino

Firmato Digitalmente

Annesso 1: Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina.

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n. 41.

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*;

Visto il *decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51*, convertito, con modificazioni, nella *legge 7 giugno 2002, n. 106*, ed in particolare l'art. 1, recante modifiche all'art. 12 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;

Considerato che il fenomeno delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina determina particolari problematiche sotto il profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumità e della sicurezza portuale;

Considerato che nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di conversione del predetto *decreto-legge n. 51 del 2002* si rileva, tra l'altro, che "l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo";

Ritenuto pertanto di dover individuare principi e criteri direttivi in ordine alle procedure di distruzione delle imbarcazioni utilizzate nel corso di operazioni di immigrazione clandestina, nonché di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa per il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici a vario titolo coinvolti;

Vista la nota 31 maggio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con la quale si istituisce un "Tavolo di lavoro" presso il Dipartimento medesimo, al fine di completare le principali linee organizzative e le concrete modalità di esecuzione dell'art. 1 del *decreto legge n. 51 del 2002*;

Acquisiti i pareri favorevoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Comando generale delle Capitanerie di porto e dell'Agenzia delle dogane, nel corso dell'ultima riunione del "Tavolo di lavoro", in data 4 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri favorevoli del Ministero della giustizia, in data 7 gennaio 2003, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 21 gennaio 2003;

Adotta

la seguente circolare:

A) Premesse.

1. Il *decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51*, convertito, con modificazioni, nella *legge 7 giugno 2002, n. 106*, introduce modifiche alla disciplina dettata dall'art. 12 del testo unico in materia di immigrazione (*decreto legislativo n. 286 del 1998*, di seguito denominato testo unico), relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina per il trasporto di ingenti masse di clandestini.

Più in particolare, il comma 8 dell'art. 12 del predetto testo unico prevede l'affidamento dei beni sequestrati nel corso delle predette operazioni agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato che ne facciano richiesta per le proprie finalità istituzionali: attività di polizia, di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Prima della modifica legislativa, i mezzi di trasporto non assegnati o trasferiti non potevano essere distrutti prima del provvedimento definitivo di confisca.

Con il recente intervento legislativo è invece possibile procedere alla distruzione senza dover attendere il provvedimento definitivo di confisca. Il nuovo comma 8-bis, attraverso un rinvio all'applicazione dell'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (avente ad oggetto i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticorruzione), prevede infatti la possibilità, da parte delle competenti autorità doganali, di procedere, in mancanza di istanze di affidamento, alla distruzione dei mezzi sequestrati a seguito di cessione con apposite convenzioni.

Dette convenzioni possono essere stipulate in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

Una ulteriore importante innovazione è contenuta nel nuovo comma 8-ter che recita: «la distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente». Con tale provvedimento, dispone il comma 8-quater, sono altresì fissate le relative modalità di esecuzione.

Il procedimento di distruzione a seguito di provvedimento definitivo di confisca di cui al previgente comma 8-bis, è rimasto inalterato, e con la novella è stato inserito - per motivi di necessaria coerenza testuale - al comma 8-quinquies.

2. Il regime dei beni sequestrati, previsto dall'art. 12 del testo unico, ha carattere speciale rispetto a quello previsto dal codice di procedura penale poiché, intervenendo nella fase in cui il procedimento è ancora in corso, distoglie i beni sequestrati dalla loro naturale definizione processuale della confisca o della restituzione agli aventi diritto (art. 262 c.p.p. e art. 240 c.p.), prevedendo il loro affidamento e, in mancanza, la loro distruzione, a cura delle competenti autorità amministrative.

Muta conseguentemente il regime dei beni sequestrati che diventano inalienabili, ai sensi del citato art. 12, commi 8 e 8-bis del testo unico, mentre il regime ordinario prevede la vendita, anche se in circostanze particolari, quando la custodia dei beni diventa eccessivamente onerosa (art. 264, comma 2 c.p.p.).

3. Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il ddl di conversione si rileva tra l'altro che "l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo".

La presente circolare si pone quindi l'obiettivo di individuare e definire il quadro complessivo di intervento, di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa e di favorire il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti nel medesimo procedimento.

Essa è stata elaborata e redatta sulla base delle considerazioni svolte in seno ad un gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al quale hanno preso parte l'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell'economia e delle finanze (Ufficio legislativo, finanze, Dipartimento per le politiche fiscali e Ragioneria generale dello Stato), dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e delle infrastrutture (Gabinetto, Dipartimento navigazione marittima interna e Comando generale Capitanerie di porto), e l'Agenzia delle dogane.

B) Il procedimento.

1. Si rammenta, in via preliminare e per dovere di completezza, che il sequestro delle imbarcazioni, oggetto del reato ai sensi dell'art. 253 c.p.p., è disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria ed effettuato dalla stessa autorità giudiziaria ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati (come identificati dall'art. 57 c.p.p.).

Nei casi di comprovata urgenza gli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli articoli 354 e 355 c.p.p., procedono materialmente al sequestro trasmettendo, non oltre quarantotto ore, il relativo verbale al pubblico ministero del luogo ove il sequestro è stato eseguito.

Nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, procede alla convalida del sequestro probatorio e alla contestuale nomina del custode giudiziario, in grado di assicurare le opportune attività di conservazione e di eventuale rimozione del mezzo (articoli 259 c.p.p. e 348 c.p.p.).

2. In presenza di una situazione di elevato rischio ambientale, anche su specifica indicazione dell'ASL competente per territorio, qualora le condizioni del mezzo richiedano interventi di bonifica prima del trasferimento presso idoneo sito, finalizzati, in particolare, ad evitare la fuoriuscita in mare di idrocarburi, olii ed altri liquami eventualmente presenti, potrà trovare applicazione la specifica Convenzione nazionale per la lotta all'inquinamento marino, di cui all'Atto di transazione e novazione di contratto sottoscritto in data 3 dicembre 1998 e successivo Atto aggiuntivo del 22 dicembre 1999.

Qualora, a seguito delle predette operazioni di bonifica, il rimorchio del mezzo risulti comunque impossibile (ad esempio a causa della accertata impossibilità di mantenimento della galleggiabilità dell'unità navale), si procederà con urgenza all'attivazione delle procedure previste dal decreto-legge n. 51 del 2002.

3. Il soggetto che ha materialmente proceduto al sequestro dell'unità navale (es. Guardia costiera, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) fornisce tempestivamente, con apposita relazione, tutte le informazioni utili circa il mezzo stesso e le connesse problematiche di natura ambientale alla competente Capitaneria di porto, affinché quest'ultima predisponga la specifica scheda tecnica ed utilizzando a tal fine il modello che si allega alla presente circolare.

La scheda deve contenere, relativamente al mezzo sequestrato, i dati relativi:

- all'arrivo del mezzo;
- alle sue principali caratteristiche tecniche;
- alle condizioni attuali;
- ad una sommaria valutazione economica e/o alle possibilità di eventuale reimpiego, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del testo unico;
- alle condizioni di navigabilità;
- ad eventuali problematiche ambientali.

Completata la scheda, la Capitaneria di porto provvederà al suo inoltro, privilegiando modalità di carattere telematico, alle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- Ufficio territoriale di Governo competente - UTG;
- Agenzia delle dogane;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ricevuta la comunicazione relativa alla scheda tecnica, l'UTG verifica, mediante adeguata informativa ai soggetti istituzionali potenzialmente interessati sul territorio nazionale (e a tal fine ricorrendo anche all'istituto della conferenza di servizi), la presenza di eventuali istanze di affidamento per attività di polizia o per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

In caso di esito positivo, l'UTG trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l'elenco dei soggetti interessati e, su indicazione della stessa, procederà all'affidamento del bene al soggetto richiedente, da disporsi a cura dell'autorità giudiziaria procedente.

La redazione del verbale di passaggio di consegna rappresenta il momento in cui i relativi costi di manutenzione e di funzionamento del mezzo sono trasferiti e conseguentemente sopportati dall'ente che lo riceve in affidamento.

Si rammenta, inoltre, che tale forma di affidamento è da considerarsi meramente provvisoria, e che in virtù dell'art. 12, comma 8-quinquies, del testo unico, i mezzi di imbarcazione in oggetto possono essere definitivamente assegnati allo stesso ente che lo ha avuto in uso a seguito di provvedimento definitivo di confisca, ossia nel momento in cui il bene viene acquisito dallo Stato.

5. In caso di esito negativo in ordine all'attività di accertamento di cui al punto precedente, l'Ufficio territoriale del Governo - UTG, informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, presenta istanza all'autorità giudiziaria procedente, affinché questa, qualora ritenga non necessario mantenere il sequestro a fini probatori, disponga la consegna del bene sequestrato all'Agenzia per le dogane per la distruzione, ai sensi dell'art. 12, comma 8-bis, del testo unico. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricorrere alla procedura di cui all'art. 12, comma 8-ter, come descritto al successivo paragrafo C.

6. L'Agenzia delle dogane stipula, ai fini della distruzione, una apposita convenzione con una ditta del settore, secondo le modalità di esecuzione di seguito indicate al paragrafo D.

Nel caso in cui il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica rischi di rallentare eccessivamente i tempi della procedura di distruzione, gli uffici dell'Agenzia potranno senz'altro avvalersi della facoltà - prevista dall'art. 301-bis del testo unico in materia doganale - di stipulare convenzioni anche "in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore".

A tal fine, il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Comando generale delle Capitanerie di porto, predispone un elenco-albo delle ditte demolitrici presenti sul territorio nazionale, in possesso delle autorizzazioni necessarie e dei requisiti di impresa richieste per la categoria di attività in questione.

C) Procedimento davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito delle comunicazioni concernenti il sequestro e lo stato di conservazione del mezzo, può intervenire direttamente, dietro segnalazione dell'UTG, delle Capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente.

A tal fine, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procede all'istruttoria, facendo anche ricorso - ove ritenuto opportuno - all'istituto della conferenza di servizi di tipo "istruttorio", chiedendo alle amministrazioni competenti (tra cui UTG, Capitaneria di porto, autorità portuale e ANPAT) di trasmettere, entro e non oltre dieci giorni, una relazione circa:

- lo stato di imminente alterazione del bene;
- il potenziale pregiudizio per l'operatività portuale;
- i possibili danni arrecati all'ecosistema;
- lo scarso o nullo valore commerciale del bene;
- la mancanza di istanze di affidamento;
- altre notizie comunque utili.

2. Al termine dell'istruttoria di cui al punto precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ravvisi la necessità di intervenire, richiede all'autorità giudiziaria procedente il prescritto nulla osta alla distruzione.

3. Nel provvedimento di distruzione emanato dal Presidente del Consiglio vengono indicate le relative modalità di esecuzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo D.

4. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio ritenga opportuno delegare l'emanazione del provvedimento di distruzione ad altra autorità, nel relativo provvedimento di delega sono altresì individuati i principi ed i criteri direttivi cui deve attenersi l'autorità delegata, nonché il reperimento delle risorse finanziarie.

Anche in detta ipotesi debbono essere indicate le opportune modalità di esecuzione, nel rispetto dei parametri indicati al successivo paragrafo D.

D) Modalità di esecuzione.

1. La realizzazione dell'intervento di distruzione consiste principalmente nelle seguenti fasi:

- a) messa in sicurezza;
- b) operazioni di bonifica ambientale;
- c) rimozione del mezzo;
- d) smaltimento.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, si suggerisce la seguente procedura:

- allestimento del cantiere utilizzando solo la superficie necessaria;
- messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità al cantiere e agli eventuali mezzi di soccorso;

- messa in sicurezza del relitto mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali, e deposizione di panne assorbenti intorno al relitto a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
- asportazione di tutti i materiali infiammabili;
- sezionamento in blocchi della struttura del relitto e trasporto a trattamento finale di smaltimento;
- svuotamento del relitto dal materiale accumulato ed avvio allo smaltimento, compreso l'eventuale materiale sabbioso, presumibilmente depositato nei compartimenti allagati;
- messa a secco del relitto appena possibile, per concludere le operazioni nel cantiere allestito;
- bonifica dell'area adibita a cantiere, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;
- smantellamento del cantiere e ripristino dei luoghi;
- comunicazione immediata del termine delle operazioni all'autorità che ha emanato il provvedimento di distruzione, a quella che ha comunque stipulato la convenzione ai fini delle suddette operazioni di distruzione, nonché alla Capitaneria di porto, i quali informeranno la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di porto competente per territorio procederà alla verifica della buona esecuzione dei lavori e, di intesa con l'ARPA, ad attestare, dopo il positivo esito delle analisi delle acque marine e della sabbia, l'assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato dalla bonifica.

3. Atteso che per l'attività di distruzione nel suo complesso sono necessari diversi interventi autorizzatori sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza, dell'ambiente, dell'operatività portuale, ecc., si suggerisce, anche per evitare il prolungarsi della procedura e quindi il verificarsi di eccessivi ritardi, il ricorso alla conferenza di servizi decisoria, da convocarsi su iniziativa dell'autorità amministrativa preposta alle operazioni di distruzione a norma dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990.

4. È rimessa all'opportuna valutazione dell'Agenzia delle dogane, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la competente Capitaneria di porto, di procedere, tra le modalità di distruzione, alla sommersione deliberata dell'unità navale, previa verifica dell'inesistenza a bordo di sostanze e materiali pericolosi per l'ecosistema marino ed individuazione di un idoneo fondale.

E) Profili attinenti alla spesa.

1. Sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, gli enti maggiormente coinvolti, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale delle Capitanerie di porto, il Ministero dell'economia - Dipartimento delle politiche fiscali, e della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per le risorse idriche, e il Ministero dell'interno, provvederanno alla elaborazione e alla predisposizione di un Piano di interventi pluriennale, che indichi il numero di imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate nelle regioni interessate, i tempi di attuazione e i relativi costi. Il piano dovrebbe tenere conto anche delle potenziali istanze di affidamento. A tal fine, occorre acquisire i seguenti elementi di valutazione (tra parentesi sono indicati gli enti che saranno chiamati in prima persona a svolgere tale compito di rilevazione):

- numero e localizzazione delle imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate sul territorio regionale di propria competenza (Comando generale Capitanerie di porto);
- individuazione dei mezzi suscettibili o meno, in base al loro stato di conservazione, di istanze di affidamento da parte di soggetti pubblici (UTG);
- valutazione in ordine alla possibilità di attivare la procedura ordinaria di cui al comma 8-bis (UTG);
- esistenza sul territorio di imprese idonee e disponibili a svolgere le operazioni di distruzione (operazione strettamente collegata a quella descritta al quadro B, punto n. 6 - Dipartimento delle politiche fiscali);
- individuazione delle situazioni di particolare gravità od urgenza tali da attivare immediatamente il procedimento di cui all'art. 8-ter (Presidenza del Consiglio, Ministero dell'ambiente e UTG), a seguito di:
 - a) verifica circa le condizioni dei mezzi e, se del caso, del loro stato di imminente alterazione;
 - b) valutazione in ordine al potenziale pregiudizio per l'operatività portuale, ai possibili danni arrecati all'ecosistema ed ai fattori ambientali in generale, nonché verifica complessiva sullo stato di pericolo per la pubblica incolumità, la sicurezza e l'igiene.

2. Per tutti i procedimenti la spesa sarà ripartita tra il Ministero della giustizia (dal sequestro fino all'affidamento o alla consegna del bene ai fini della distruzione) e l'autorità doganale incaricata della procedura inerente la distruzione, la cui competenza, dal punto di vista finanziario, si radica nel momento della consegna materiale del bene.

3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al paragrafo B, punto 6, l'Agenzia delle dogane applica, ove possibile, le procedure ordinarie ad evidenza pubblica, inviando alle ditte ritenute idonee e comprese nell'elenco-albo del Dipartimento delle politiche fiscali, uno schema di atto nel quale inserire, tra le condizioni contrattuali, l'eventuale trasporto delle imbarcazioni medesime.

Di conseguenza, sarebbe necessario fissare anche un contenuto minimo dell'offerta, tale da avere a disposizione un piano tecnico (tempi e modalità di rimozione, verifica anti-inquinamento, eventuale bonifica, trasporto e distruzione) e un piano finanziario dell'intera operazione.

Ove possibile, deve essere privilegiata la cessione contestuale, ai fini della distruzione, di più mezzi riuniti "per lotti", in modo da assicurare un introito per lo Stato ovvero il massimo risparmio di spesa.

A tal fine, nella determinazione del corrispettivo si suggerisce altresì di prevedere l'inserimento, nella fissazione dei criteri di formulazione dell'offerta ed a scomputo, quindi, della somma complessivamente da corrispondere alla ditta aggiudicataria, della voce relativa alla cessione dei materiali risultanti dalla distruzione.

Pertanto, ove lo si ritenga economicamente vantaggioso, si può procedere alla vendita dei materiali di risulta della distruzione dei mezzi sequestrati, previa immissione in consumo nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 182, comma 5, del Reg. (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario, previo pagamento dei diritti doganali afferenti.

Resta ferma la facoltà per l'Agenzia delle dogane, prevista per legge, di potere derogare alle norme sulla contabilità di stato. In tal caso:

ai fini della scelta del contraente, si dovrà assicurare il giusto temperamento tra i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la celerità e la sicurezza delle azioni procedurali di distruzione del mezzo. Si suggerisce, in proposito, di esperire una indagine esplorativa di mercato;

dovranno comunque essere rispettati, nei limiti del possibile, i parametri sopra menzionati in ordine al raggiungimento dell'obiettivo dell'operazione "a costo zero" per l'erario.

4. Premessa la necessità di prefigurare, ai fini della distruzione, una "operazione (tendenzialmente) a costo zero" per lo Stato, si ravvisa tuttavia l'esigenza e l'opportunità di procedere alla individuazione di relativi capitoli di spesa nei seguenti casi:

- fase di avvio dell'intero intervento;
- ipotesi in cui la distruzione non comporta utili, ma soltanto oneri, per lo Stato (impossibilità di ottenere un introito dalla vendita dei materiali di risulta, distruzione mediante affondamento, ecc.);
- ipotesi di eventuali indennizzi a seguito di dissequestro.

5. Per le ipotesi di cui all'art. 12, comma 8-bis, del testo unico, le spese per la distruzione dei mezzi sequestrati saranno poste a carico dell'Agenzia delle dogane, attraverso l'attribuzione dei relativi fondi necessari e secondo modalità successivamente da indicare.

Per le ipotesi di cui al comma 8-ter, relativamente agli impegni sostenuti nell'anno 2002 si provvede, nel rispetto delle procedure individuate nel precedente punto n. 1 e nel paragrafo C, punto n. 1, ad individuare, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, gli interventi di rimozione più urgenti, con particolare riferimento all'aspetto ambientale; i relativi oneri, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potranno essere imputati su specifici capitoli di spesa all'uopo indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La presente circolare opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le amministrazioni direttamente interessate sono comunque tenute a garantire, anche tramite l'utilizzo di idonei mezzi informatici, la massima diffusione della presente circolare.

per il Presidente

Letta

Annexo 2: Riepilogo dei principali termini di esecuzione

I seguenti elenchi riepilogativi dei principali termini e scadenze fissati dal Disciplinare, non sono da considerarsi esaustivi di tutti gli adempimenti spettanti all'Appaltatore e delle connesse scadenze, quali, ad esempio, quelli connessi all'autorizzazione di eventuali subappalti.

3.1 - Termini di esecuzione ordinari dei contratti attuativi tipo A.

Attività	Rif.	Termini
Sottoscrizione del contratto attuativo	Art. 5.1 c. 3	Entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio dello stesso.
Consegna del servizio	Art. 20.1 c. 1	Entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
Concreto avvio delle attività	Art. 20.1 c. 2	Contestualmente o entro il giorno successivo alla data di consegna del servizio; entro 9 giorni in caso di trasporti eccezionali
Completamento del servizio	Art. 21.1 c. 1 e 2	entro 1 giorno naturale dalla data di consegna del servizio sino ad un massimo di 10 giorni; entro 10 giorni in caso di trasporti eccezionali.

3.2 - Termini di esecuzione ordinari dei contratti attuativi tipo B (non in urgenza).

Attività	Rif.	Termini
Sottoscrizione del contratto attuativo	Art. 5.1 c. 4	entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del contratto attuativo dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, salvo ricorso al subappalto.
Consegna cronoprogramma tramite il RUP o il Direttore Esecuzione (se diverso dal RUP)	Art. 5.1 c. 7	entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna del Piano di Sicurezza di cui all'art. 18.4 tramite il RUP o il Direttore Esecuzione (se diverso dal RUP)	Art. 5.1 c. 7	entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna delle attività	Art. 20.2 c. 1	entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto attuativo ovvero entro il minor tempo di presa in carico oggetto dell'offerta tecnica con riferimento al criterio

		di valutazione n. 5.
Dichiarazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti	Art. 17.1 c.5	entro la data di consegna delle attività.
Concreto avvio delle attività	Art. 20.2 c. 5	entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio.
Completamento del servizio	Art. 21.2 c. 1	Non meno di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio sino ad un massimo di 120 giorni, in funzione del numero e del tipo di imbarcazioni.

3.3 - Termini di esecuzione dei contratti attuativi urgenti di tipo B.

Attività	Rif.	Termini
Sottoscrizione del contratto attuativo	Art. 22 c. 2 lett. a)	entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del contratto attuativo dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, salvo ricorso al subappalto.
Consegna cronoprogramma tramite il RUP o il Direttore Esecuzione (se diverso dal RUP)	Art. 5.1 c. 7	entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna del Piano di Sicurezza di cui all'art. 18.4 tramite il RUP o il Direttore Esecuzione (se diverso dal RUP)	Art. 5.1 c. 7	entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Consegna delle attività	Art. 22 c. 2 lett. b)	entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Dichiarazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti	Art. 17.1 c. 5	entro la data di consegna delle attività.
Concreto avvio delle attività	Art. 22 c. 2 lett. c)	entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio.
Completamento del servizio	Art. 21.2 c. 1	Non meno di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio sino ad un massimo di 120 giorni, in funzione del numero e del tipo di imbarcazioni.